



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 20 del 12-11-2024

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DECORO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI (COLUMBIA LIVIA) NEGLI EDIFICI E PER IL CONTROLLO DELLA LORO DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sul territorio comunale è stato rilevato un incremento della popolazione di piccioni, favorito dalla possibilità di stazionamento su posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi e dall'utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture e anfratti in edifici abitati;
- pervengono spesso lamentele per danneggiamenti e situazioni di degrado causate dagli imbrattamenti o accumuli di guano sulle strade o sulle strutture presenti sul territorio comunale;
- questa Amministrazione ha effettuato e sta tuttora portando avanti, onerosi interventi che mirano alla riduzione del numero di piccioni presenti sul territorio e al contenimento della loro diffusione;
- i piccioni possono essere potenziali portatori di malattie infettive e di parassiti e che la loro massiva presenza crea degrado e problemi di decoro urbano;
- sono pervenute segnalazioni della presenza di cittadini non identificati che somministrano mangime e altri alimenti ai piccioni, contribuendo così allo stazionamento di questi animali in ambito urbano e alla loro capacità riproduttiva, aumentando di conseguenza i problemi di decoro e i rischi di carattere igienicosanitario;

PRESO ATTO CHE:

- la forte presenza di piccioni, creando imbrattamenti dovuti alle defezioni, degrado di strade, monumenti ed edifici e possibili infestazioni di parassiti tra cui zecche molli o zecche dei piccioni e acari, costringe l'Amministrazione a sostenere onerose spese di manutenzione, pulizia, lavaggi di superfici, edifici e strade;
- risulta importante combattere il pericolo sanitario causato dall'accumulo di guano e dalla possibile presenza di carcasse e di specifici parassiti dei piccioni e microbi;
- l'alimentazione dei piccioni da parte dei cittadini contribuisce alla capacità riproduttiva di piccioni e diventa un richiamo di numerosi individui anche da zone periferiche e limitrofe, che si adattano all'ambiente urbano, stazionando e nidificando

RITENUTO necessario, per quanto fino ad ora esposto, contenere il numero di piccioni presenti sul territorio;

RITENUTO altresì necessario vietare alla cittadinanza di nutrire i piccioni facendo comprendere che tale comportamento è dannoso sia al decoro urbano e all'interesse generale, con particolare riguardo alla salute e igiene pubblica, sia allo stato generale dei piccioni stessi, interferendo sul naturale decadimento e ricambio di specie, favorendo la sopravvivenza anche di soggetti malati, deboli e vecchi;

PRESO ATTO CHE, come da determina a contrarre num. 794 del 14/09/2024 dell'Area D – Ufficio Ambiente, il Comune ha messo in campo un piano di contenimento della durata di circa un anno, piuttosto oneroso, che si sviluppa in due fasi:

- un intervento di riduzione del numero di piccioni tramite cattura incruenta con voliere
- un successivo intervento di somministrazione di mangime antifecondativo

CONSIDERATO quindi CHE, soprattutto in concomitanza con l'esecuzione degli interventi di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che i piccioni presenti sul territorio non ottengano altro cibo al di fuori di quello che viene proposto loro come esca e non siano distolti dai punti strategici in cui invece si cerca di convogliarli per una migliore riuscita dell'intervento;

VISTI:

- il R.D. 1265/1934 T.U.LL.SS “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- la L. 883/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- gli artt. 7bis, 50 e 54 del D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- la Legge di Regione Toscana n° 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la Delibera di Giunta Regione Toscana n°941 del 05/08/2024 “Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992”.

VIETA

a chiunque e su tutto il territorio comunale di alimentare o apprestare pabulari attrattivi per i piccioni, presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Il suddetto divieto è da intendersi esteso anche ai luoghi privati e si concretizza sia con il getto indiscriminato di cibo, sia mediante posizionamento di contenitori o mangiatoie appositi.

ORDINA

Che, fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, l'inosservanza delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689, sia punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00;

AVVERTE

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data massima diffusione mediante il sito internet comunale ed anche con altri mezzi a disposizione.

Avverte inoltre che la presente ordinanza avrà efficacia di mesi dodici (salvo rinnovo), decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e coincidenti con il periodo d'attuazione degli interventi di

contenimento di cui in narrativa;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che il presente atto venga trasmesso:

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di San Marcello Piteglio;
- Alle G.A.V. del Comune di San Marcello Piteglio;
- al Servizio Segreteria per gli adempimenti legati alla diffusione della presente ordinanza;
- alla Provincia di Pistoia
- ad ASL Toscana Centro

Il Sindaco
Luca Marmo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.